

# Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**

Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

#### Delibera del Direttore Generale n. 1691 del 27/11/2018

**Oggetto:** Regolamento per le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio dei Sanitari e nomina della Commissione Elettorale.

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 10006 del Servizio Proponente, UFFICIO RELAZIONI SINDACALI-POLITICHE DEL PERSONALE E SISTEMA VALUTATIVO

Hash documento formato .pdf (SHA256): 9137f048a66bed04ea01aba80580e3329d54e1c95af9cc3bb9f5a05a606e342a Hash documento formato .p7m (SHA256): 43cb22c2ae8f1526c4ae0355f1067b952f11d12790bcfd905a2430cc0a370b5e Firmatari: Enrico Martelli,Davina Boco,PIETRO MANZI

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

#### **DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (\*) (Dr. Imolo Fiaschini)



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

# ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 1691 DEL 27/11/2018

# Normativa di riferimento:

- D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni art. 3, comma 12 ".....".
- Legge Regione Umbria n.11 del 9 aprile 2015, con particolare riferimento alle Disposizioni generali contenute nel Titolo I art. 35.
- Deliberazione Giunta Regionale Umbria 18 luglio 2018 n.786 titolata "D.g.r. n. 93 del 5 febbraio 2018. Adempimenti ex art. 35 della l.r.9 aprile, n.11:Direttiva vincolante inerente il Consiglio dei Sanitari delle Aziende Unità Sanitarie Locali regionali. Integrazione".

#### Motivazione:

Il D.Lgs 502/1992 all'art.3 intitolato "Organizzazione delle Unità sanitarie locali" prevede il Consiglio dei Sanitari quale organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, presieduto dal direttore sanitario. Riserva alla Regione il compito di definire il numero dei componenti nonché disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

Con L.R. 11/2015 art. 35 la Regione Umbria ha disciplinato il Consiglio dei Sanitari ed ha previsto che la Giunta regionale, con specifica direttiva vincolante, definisca la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei Sanitari, in coerenza con la disposizioni contenute all'articolo 3, comma 12 del D.Lgs.502/1992.

La Giunta regionale, con D.G.R. 5 febbraio 2018 n. 93 successivamente modificata ed integrata con D.G.R. 18 luglio 2018 n. 786, ha adottato *la direttiva vincolante inerente la composizione, le competenze ed i criteri di funzionamento in ordine al Consiglio dei Sanitari delle Aziende Unità sanitarie locali regionali*, notificando la medesima alle Aziende territoriali per gli adempimenti conseguenti e la costituzione dell'Organismo.

Considerato che il Consiglio dei Sanitari è composto da membri di diritto, Direttore Sanitario e Responsabile SITRO, e da membri elettivi, si rende necessario, al fine di costituire l'organismo consultivo, assumere determinazioni utili ad individuare le componenti elettive.

Il gruppo di lavoro aziendale, costituitosi al riguardo, ha elaborato il regolamento per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio dei Sanitari, documento sottoposto anche all'attenzione delle Organizzazioni Sindacali.

#### Esito dell'istruttoria:

Per quanto illustrato in motivazione, al fine di procedere alla elezione dei componenti elettivi del Consiglio dei Sanitari e, conseguentemente, all'istituzione dell'organismo, si propone la seguente deliberazione:

- 1. Approvare il regolamento per le elezioni dei componenti elettivi dei Consiglio dei Sanitari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 2. Nominare la Commissione elettorale di cui all'art. 2 del Regolamento per le elezioni dei componenti elettivi dei Consiglio dei Sanitari individuando, tra i dipendenti dell'Azienda, il dirigente medico Dott.ssa Mara Gilioni in qualità di Presidente, il Dott. Raffaele Agrò e la Dott.ssa Valentina Cicciola in qualità di componenti, affidando le funzioni di segreteria alla Dott.ssa Tania Argenti.
- 3. Dare atto che il regolamento di cui al punto 1 è stato oggetto di informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali.
- 4. Dare atto che, in attuazione dell'art. 1 comma 8 del Regolamento di cui al punto n.1 le votazioni per eleggere i membri elettivi del Consiglio dei Sanitari saranno indette entro il 30 novembre 2018 e l'atto di indizione stabilirà anche la tempistica per la presentazione delle candidature.
- 5. Dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale.
- 6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali Politiche del Personale e Sistema Valutativo (Dott.ssa Davina Boco)

#### Azienda USL UMBRIA 2

#### Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria

# REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Il presente regolamento disciplina le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio dei Sanitari di seguito indicati, previsti dalla specifica direttiva regionale vincolante contenuta nella DGR Umbria 18 luglio 2018 n. 786:

- a) n.4 rappresentanti del personale medico dei Presidi ospedalieri
- b) n.2 rappresentanti del personale medico dei Distretti
- c) n.2 rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione, di cui un medico ed un medico veterinario
- d) n.1 rappresentante dei medici di medicina generale convenzionati
- e) n.1 rappresentante dei medici pediatri di libera scelta convenzionati
- f) n.1 rappresentante dei medici specialista ambulatoriale
- g) n.4 rappresentanti del personale sanitario laureato non medico, di cui un farmacista, uno psicologo e un biologo o un chimico o un fisico
- h) n.2 rappresentanti del personale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche
- i) n.1 rappresentante del personale appartenente alle professioni sanitarie riabilitative
- i) n.2 rappresentanti del personale appartenente alle professioni sanitarie tecnico sanitarie
- k) n.1 rappresentante del personale appartenente alle professioni tecniche della prevenzione

### Art.1 - Modalità e tempi di elezione e di sostituzione dei componenti elettivi

- 1. L'elezione dei componenti elettivi è di competenza della base elettorale composta dagli aventi diritto al voto appartenenti a ciascuna categoria professionale interessata dall'elezione.
- 2. Partecipano all'elezione dei rappresentanti della categoria di appartenenza i dipendenti a tempo determinato e indeterminato appartenenti ad una delle categorie indicate in premessa di cui alle lettere a) b) c) g) h) i) j) k).
  - I medici convenzionati a tempo indeterminato partecipano all'elezione dei rappresentanti della categoria di cui alla lettera d) e) f).

- 3. L'elezione dei componenti del Consiglio dei Sanitari avviene a votazione con scrutinio segreto. L'avente diritto al voto esprime un numero di preferenze pari a quelle presenti nella categoria di afferenza.
- 4. I membri elettivi del Consiglio dei Sanitari restano in carica per cinque anni dalla nomina ovvero fino alle nuove elezioni. Possono essere rieletti.
- 5. Hanno diritto al voto i dipendenti con rapporto di impiego a tempo determinato e indeterminato alla data di indizione delle elezioni, appartenenti alla categoria professionale da eleggere in seno al Consiglio dei Sanitari. Quanto al personale medico convenzionato hanno diritto al voto i professionisti a rapporto indeterminato.
- 6. Sono eleggibili i dipendenti di ruolo dell'Azienda (con rapporto di impiego a tempo indeterminato) con almeno tre anni di anzianità alla data di indizione delle elezioni, appartenenti a ciascuna categoria professionale da eleggere nel Consiglio dei Sanitari. Quanto al personale medico convenzionato sono eleggibili coloro con rapporto convenzionale da almeno tre anni senza soluzione di continuità con il Servizio Sanitario Nazionale. Qualora un medico sia convenzionato con più Aziende lo stesso è eleggibile unicamente nell'Azienda con cui sia in corso l'incarico con il maggior numero di ore ovvero, a parità di ore, l'incarico sorto anteriormente.
- 7. Dall'elettorato attivo e passivo sono esclusi i componenti di diritto.
- 8. Il Direttore Generale indice le votazioni per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Sanitari entro il termine massimo di 15 giorni successivi alla scadenza del Consiglio dei Sanitari e convoca la base elettorale. Le elezioni sono indette altresì entro 15 giorni dal verificarsi della cessazione di componente del quale non sia possibile la sostituzione per mancanza di eletti nella graduatoria di appartenenza.

# 9. Le elezioni sono gestite:

- a. dalla Direzione Sanitaria di ciascun Presidio ospedaliero
- b. dalle Direzioni di Distretto.
- 10. L'atto di indizione stabilisce anche la tempistica per la presentazione delle candidature.
- 11. Le candidature sono presentate tramite liste elettorali distinte per categoria. Per la presentazione delle liste è richiesto un numero di firme di lavoratori appartenenti alla categoria non inferiore al 10%.
- 12. Le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il termine stabilito con l'atto di indizione. Il presentatore della lista deve sottoscrivere la medesima.

- 13. La convocazione è effettuata mediante affissione nell'Albo Pretorio dell'Azienda sezione Varie con apposito avviso. L'affissione deve avvenire almeno 10 giorni prima delle elezioni, con pubblicazione anche sul portale aziendale.
- 14. In caso di mancata elezione di rappresentanti delle componenti da eleggere si procederà ad indire nuove elezioni per la componente non eletta. Nelle more non è pregiudicata la regolare costituzione/funzionamento dell'organo elettivo purché il numero dei membri eletti e di diritto non sia inferiore alla metà più uno dei componenti stabiliti dal Regolamento.
- 15. Gli eletti che cessano dal servizio, che si dimettono dall'incarico, ovvero che, per qualsiasi motivo, non prestino attività lavorativa per oltre sei mesi, sono sostituiti dai candidati non eletti secondo l'ordine dei voti conseguiti. Nel caso in cui non vi siano eletti utilizzabili, ai fini in questione, si procederà ad indire nuova elezione.

#### Art. 2 - Commissione elettorale

- 1. La Commissione elettorale per l'elezione dei Componenti elettivi del Consiglio dei Sanitari viene nominata con Delibera del Direttore Generale.
- 2. Compete alla Commissione elettorale la raccolta delle candidature, la formazione e la pubblicazione delle liste elettorali suddivise per categorie, la formazione delle liste degli elettori distinte per categoria professionale e per sede territoriale, la nomina dei componenti di seggio e la verifica dell' attività svolta dagli stessi, la raccolta dei verbali di seggio ed ogni altra incombenza connessa alle operazioni elettorali, compresa la risoluzione delle controversie e la decisione sui ricorsi.

# Art.3 - Operazioni elettorali

- 1. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto.
- 2. Non è ammesso il voto per delega.
- 3. Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto limitatamente ai candidati della lista relativa alla categoria di appartenenza.
- 4. Le votazioni si svolgeranno contemporaneamente in una giornata con apertura dei seggi dalle ore 9 alle ore 18.
- 5. I seggi elettorali saranno predisposti nelle sedi dei Presidi/ Distretti.
- 6. I seggi elettorali previsti per le operazioni di voto presso le predette sedi saranno composti da n. 3/5 dipendenti per ciascun seggio (di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario) individuati dalla Commissione Elettorale.

- 7. Durante le operazioni di voto è necessaria la compresenza di almeno due componenti del seggio.
- 8. Alle operazioni di voto presso ciascun seggio possono eventualmente assistere i candidati.
- 9. Il giorno antecedente la votazione, la Commissione Elettorale consegna il seguente materiale ai Componenti dei seggi come sopra individuati:
  - pacchi delle schede di votazione suddivise per categoria professionale e per seggio;
  - n. 3 copie delle liste degli elettori della Sezione, autenticate dal Presidente della Commissione, due copie delle quali dovranno essere affisse nella sala delle elezioni in modo da consentire un'agevole lettura da parte degli elettori ed una dovrà rimanere a disposizione del seggio;
  - le urne per la raccolta delle schede votate;
  - una mazzetta di penne del medesimo colore per l'espressione del voto;
  - materiale di cancelleria occorrente.
- 10. Prima delle operazioni di voto i Componenti il seggio provvederanno a:
  - predisporre la postazione di voto in modo e numero tale da consentire la privacy del voto e un rapido deflusso dei votanti;
  - verificare la presenza all'interno del seggio di tutto il materiale necessario a
    garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto (es. elenchi del personale,
    schede di voto con indicato il nominativo dei candidati eleggibili, copia della
    Direttiva vincolante e del regolamento per l'elezione dei componenti elettivi del
    Consiglio dei Sanitari).
- preparare e posizionare all'interno del seggio le urne per la raccolta delle schede votate; dette urne dovranno riportare sul frontespizio le seguenti indicazioni:
  - ✓ Dipartimento di Prevenzione (per eleggere un medico ed un veterinario del Dipartimento)
  - ✓ Personale Medico dei presidi ospedalieri
  - ✓ Personale Medico dei servizi del territorio
  - ✓ Medici di medicina generale
  - ✓ Medici pediatri di libera scelta
  - ✓ Medici specialisti ambulatoriali
  - ✓ Personale Sanitario laureati non medici (per eleggere un farmacista, uno psicologo, un biologo o un chimico o un fisico)
  - ✓ Personale professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche
  - ✓ Personale professioni sanitarie riabilitative
  - ✓ Personale professioni sanitarie tecnico sanitarie

# ✓ Personale professioni tecniche della prevenzione

- verificare che le urne siano vuote;
- affiggere all'interno del seggio elettorale le liste dei candidati eleggibili per ciascuna Categoria al fine di facilitarne la consultazione da parte degli elettori;
- aprire il Verbale del Seggio;
- autenticare le schede da consegnare agli elettori per le operazioni di voto.
  - 11. Prima dell'espressione del voto il votante dovrà essere identificato con idoneo documento di identità, ivi compreso il badge dell'Azienda ovvero per conoscenza personale di uno dei componenti il seggio.
  - 12. A ciascun votante verrà consegnata la scheda relativa alla categoria di appartenenza e n. 1 penna per l'espressione di voto, che potrà avvenire mediante apposizione di nome e cognome del candidato.
- 13. Il diritto di voto può essere esercitato presso ciascun seggio previa comunicazione dell'operazione al seggio di iscrizione.
- 14. Il seggio di iscrizione annoterà a fianco del nome il seggio presso il quale è stato espresso il voto. Quest'ultimo annoterà in calce alla propria lista le generalità del votante.
- 15. Alle ore 18,00 il Presidente di seggio elettorale dichiarerà concluse le operazioni di voto e procederà alla chiusura del seggio elettorale. Verrà comunque garantito l'esercizio del diritto di voto agli elettori che alla suddetta ora si troveranno all'interno del seggio elettorale.
- 16. Al termine delle operazioni di voto i componenti il seggio provvederanno:
  - a sigillare l'urna contenente le schede votate, apponendo la firma dei componenti il seggio sui lembi di chiusura;
  - a sigillare le buste contenenti le schede residue inutilizzate, controfirmando i lembi di chiusura:
  - a redigere il verbale delle operazioni di voto e ad inserirlo in busta chiusa, controfirmando i lembi di chiusura;
  - a trasmettere alla Commissione Elettorale, presso la Direzione Generale, il predetto materiale, che dovrà pervenire obbligatoriamente entro le ore 12 del giorno successivo alle elezioni, per le operazioni di scrutinio.

### 17. La Commissione Elettorale provvederà:

- al conteggio delle schede votate per seggio e per categoria Professionale;
- alla verifica della corrispondenza del numero di schede votate pari alla differenza fra il totale di schede consegnate ai singoli seggi e quelle risultate inutilizzate;

- allo scrutinio delle schede votate e conseguente formazione delle graduatorie per categoria professionale, con indicazione a fianco di ciascun nominativo del numero dei voti ottenuti.
- 18. Alle operazioni di scrutinio possono eventualmente assistere i candidati.
- 19. Il Presidente della Commissione Elettorale procederà quindi alla proclamazione degli eletti per ciascuna categoria in seno al Consiglio dei Sanitari sulla base del maggior numero dei voti ottenuti.
- 20. In caso di parità di voti ottenuti fra più candidati, risulterà eletto il candidato più anziano oppure qualora ciò determini l'impossibilità di assegnare il posto nel Consiglio dei Sanitari, si procederà, limitatamente alla/alle componenti interessate, ad un turno elettorale di ballottaggio, nel più breve tempo possibile.
- 21. L'elenco per categoria professionale predisposto con indicazione dei voti ottenuti da ciascun eleggibile verrà utilizzato, secondo l'ordine di graduatoria, per la sostituzione del proclamato eletto, in caso di sua sostituzione (cessazione del rapporto di lavoro, dimissioni, etc.).
- 22. Delle operazioni di cui sopra dovrà essere predisposto apposito verbale che verrà trasmesso, unitamente alla documentazione, al Direttore Generale per i successivi adempimenti di competenza, presa d'atto dei risultati della votazione e nomina degli eletti con atto deliberativo.